

CONTRATTO
PER LA "FORNITURA DI
PRODOTTI PER MEDICINA
TRASFUSIONALE"

So.Re.Sa. S.p.A.

~

SORIN GROUP ITALIA s.r.l.



CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE

CIG: 054393013C

L'anno **duemilaundici**, il giorno **1** del mese di **giugno** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio
da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 – Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 in base ai poteri conferitegli dal Consiglio d'amministrazione il 25.02.2011

e dall'altra

SORIN GROUP ITALIA s.r.l. in seguito denominata "impresa", con sede legale in Milano alla Via Benigno Crespi n. 17, Partita IVA 02109510368 C.F. 10556980158, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 10556980158, rappresentata ai fini del presente atto dal procuratore speciale dott. Federico Chinni nato a Bologna, il 07.01.1971, giusta procura per notar Angela Scudiero, rep. n. 7.791,

PREMESSO

-che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS) ;

-che con Determina del Direttore Generale della Soresa spa numero **33 del 21.03.2011** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE";

-che la Ditta **SORIN GROUP ITALIA s.r.l.**, risultata aggiudicataria per l'importo di **euro 2.140.290,00** oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di "PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE", di cui al lotto 9 il cui valore totale quinquennale è pari ad € **2.140.290,00** .

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
2. l'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 5 anni. L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta Euro **2.140.290,00** (duemilionicentoquarantamiladuecentonovanta/00) al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

Come previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

IBAN: IT86X0322601604000030002480.

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 5)

Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante, o procuratore munito di apposita delega, dell'Impresa.

Articolo 6)

Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.7 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine.

La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a

concorrenza della somma di **Euro 1.631.329,04** (unmilione seicentotrentunomila-trecentoventinove/04 centesimi).

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 11)

Responsabili del contratto

So.Re.Sa. nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto l'avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa

dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

fax: 0535.25229.

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12)

Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13)

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 14)

**Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3

Articolo 15)

**Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle
previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- 1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;

2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Articolo 16)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- 5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 17)

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.

Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 18)

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 19)

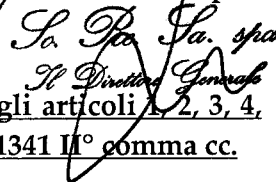
Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Firma per accettazione **SORIN GROUP ITALIA s.r.l.**



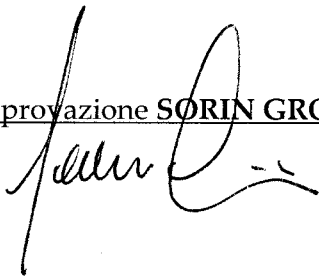
So.Re.SA. s.p.a.



La Dir. Gen. So.Re.SA. s.p.a.
Il Direttore Generale

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione **SORIN GROUP ITALIA s.r.l.**



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER
MEDICINA TRASFUSIONALE**

B-CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura quinquennale di:
PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE comprendenti i materiali di consumo nonché la locazione di idonee strumentazioni e relativa assistenza.
La decorrenza della fornitura è precisata per ciascun lotto nell'allegato B/1
Tali prodotti saranno destinati alle Aziende Sanitarie indicate nell'allegato B/1, di seguito "Aziende", per un importo massimo quinquennale pari a € 87.073.500,00 al netto di IVA.

Per i LOTTI 2,3,4,10,11 la fornitura deve comprendere:

- a. fornitura in noleggio di apparecchiature nuove di tecnologia avanzata, rese franco di imballo, trasporto e consegna;
- b. installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi eventuali sistemi di continuità dell'alimentazione elettrica e di deionizzazione di acqua se necessaria; l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese agli allacciamenti elettrici ed idraulici eventualmente occorrenti;
- c. addestramento all'uso della strumentazione degli operatori indicati dalle Aziende;
- d. assistenza tecnica su chiamata da fornire entro il giorno feriale successivo a quello della chiamata;
- e. manutenzione programmata almeno semestrale e straordinaria, compresi i pezzi di ricambio, necessari a garantire il perfetto e continuo funzionamento della strumentazione;
- f. aggiornamenti e nuove versioni di programma software eventualmente utilizzato dalla strumentazione offerta;
- g. oneri per il collegamento "on line" con il sistema informatico della struttura di medicina trasfusionale destinataria della strumentazione, ove richiesto nell'allegato B/4.
- h. fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine, dei materiali di consumo, compresi reagenti, calibratori, controlli, soluzioni varie ed eventuali stampati, necessari a:
 - preparazione, avviamento, funzionamento e chiusura delle sessioni analitiche della strumentazione offerta;
 - effettuazione e refertazione delle analisi indicate nell'allegato B/1 per ciascun lotto;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria eseguibile da parte del personale utilizzatore;

Per i LOTTI 5,6,8,9,12,14 la fornitura deve comprendere:

- a. fornitura in noleggio di apparecchiature nuove di tecnologia avanzata, rese franco di imballo, trasporto e consegna;
- b. installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi eventuali

- sistemi di continuità dell'alimentazione elettrica e di deionizzazione di acqua se necessaria; l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese agli allacciamenti elettrici ed idraulici eventualmente occorrenti;
- c. addestramento all'uso della strumentazione degli operatori indicati dalle Aziende;
 - d. assistenza tecnica su chiamata da fornire entro il giorno feriale successivo a quello della chiamata;
 - e. manutenzione programmata almeno semestrale e straordinaria, compresi i pezzi di ricambio, necessari a garantire il perfetto e continuo funzionamento della strumentazione;
 - f. aggiornamenti e nuove versioni di programma software eventualmente utilizzato dalla strumentazione offerta;
 - g. fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine, dei materiali di consumo necessari a:
 - preparazione, avviamento, funzionamento e chiusura delle sessioni di lavoro della strumentazione offerta;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria eseguibile da parte del personale utilizzatore;

Per i LOTTI 1,7,13.1-13.13 la fornitura deve comprendere:

- a. fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine, dei prodotti ordinati.

ART. 2 – QUANTITÀ DELLA FORNITURA

I quantitativi richiesti per ciascun lotto sono indicati nell'allegato B/1.

I presunti carichi di lavoro annuale, sono elencati nell'allegato B/1; su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta, tenendo conto che l'attività delle strutture utilizzatrici mediamente è 6 giorni/settimana.

I quantitativi, indicati in via del tutto presuntiva, potranno subire in sede di ordinazione variazioni in diminuzione o in aumento.

ART. 3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI A BASE DI GARA

La gara è suddivisa in lotti; le ditte concorrenti possono limitare l'offerta anche a singoli lotti costituenti la fornitura.

I prezzi a base di gara, riportati nella tabella che segue, sono stati determinati mediante l'analisi dei contratti vigenti in Campania e nel territorio italiano, e valutando i prezzi medi ponderati attualmente praticati.

LOTTO	base di gara quinquennale
LT1	€ 3 500 000.00
LT2	€ 14 750 000.00
LT3	€ 5 075 000.00
LT4	€ 6 700 000.00
LT5	€ 10 550 000.00
LT6	€ 12 900 000.00
LT7	€ 3 800 000.00

LT8	€ 6 375 000.00
LT9	€ 4 125 000.00
LT10	€ 1 000 000.00
LT11	€ 10 050 000.00
LT12	€ 575 000.00
LT13.1	€ 570 000.00
LT13.2	€ 85 000.00
LT13.3	€ 1 465 000.00
LT13.4	€ 57 500.00
LT13.5	€ 500 000.00
LT13.6	€ 265 000.00
LT13.7	€ 230 000.00
LT13.8	€ 660 000.00
LT13.9	€ 11 000.00
LT13.10	€ 30 000.00
LT13.11	€ 255 000.00
LT13.12	€ 260 000.00
LT13.13	€ 485 000.00
LT14	€ 2 800 000.00

ART. 4 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti devono essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. Essi devono possedere i requisiti tecnici minimi previsti nel modello B/4 per ciascun lotto.

Relativamente ai dispositivi ogni confezione dovrà riportare tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (vedi anche DMS 3/3/2005 e s.m.i. e D.Lgs 261/2007 e s.m.i.) e quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

ART. 5 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia ed all'entità della fornitura assegnata.

A tale proposito è necessario indicare nella Scheda Fornitore (allegato B/2) :

- i nominativi dei Responsabili di
 - direzione tecnica;
 - settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;
- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa. che procederà ai sensi dell'Art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.30, comma 6, L.R. Campania 3/2007.

ART. 6 - PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi dispositivi o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, oppure misure e/o confezionamenti diversi da quelli espressamente richiesti in gara, ma presenti nel listino della Ditta aggiudicataria la ditta dovrà mantenere lo sconto medio ponderato offerto in gara.

L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi dispositivi o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere l'implementazione senza oneri aggiuntivi.

ART. 8 - CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dalla Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 5 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 24 ore dalla data ricevimento ordine.

I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;

- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, So.Re.Sa. potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Firma per accettazione

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 6, 7 e 8 ai sensi dell'art. 1341, comma 2 cc.

Per espressa approvazione

(firma) _____

ALLEGATO B/1 _ Scheda Fabbisogno distinta per lotto e per ASL/AO/AU
ALLEGATO B/2 _ Scheda fornitore
ALLEGATO B/3 _ Scheda Offerta Economica
ALLEGATO B/4 _ Scheda Caratteristiche strumentali

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 00072727 00004190 00076001
 00013736 28/7/2010 11:29:12
 0001-00008 E83E6476747E82
 IDENTIFICATIVO 8109152885209 6
 0 1 09 152885 209 6

FEDERICO ZANNI
Procuratore e Director
Cardipromer of Daily Business Line
SORIN GROUP ITALIA S.p.A.